

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA FORESTAS – COMUNE DI SINNAI

REP. n. _____

Convenzione di Concessione

fra il Comune di Sinnai e l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) ai sensi del comma 1, art. 18 della legge regionale del 27 aprile 2016 n° 8.

L'anno duemilaventuno addì __ del mese di _____, in (comune cedente)

nella sede XXXXXXXX in Via xxx n° xxx, avanti a me Dott. _____, nato a

_____ il _____, Ufficiale Rogante degli atti dell'Agenzia FORESTAS,

da stipularsi in forma pubblico/amministrativa giusta determinazione del Direttore

Generale n° _____ del _____) senza l'assistenza dei testimoni avendovi i com-

parenti concordi e con il mio assenso rinunciato, sono comparsi da una parte:===

- il Dott. Salvatore Mele, nato a _____ il _____, il quale inter-

viene non in proprio ma in nome e per conto dell'Agenzia Forestale Regionale per

lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna, di seguito denominata

FORESTAS, e domiciliato per gli atti relativi alla carica rivestita, presso la sede

della suddetta Agenzia sita in Viale Merello, 86 - Cagliari - Codice Fiscale

03669190922; =====

dall'altra parte

- il Dott. _____, nato a _____ il _____, in qualità di

_____ del comune di Sinnai e ivi domiciliato in Viaper la cari-

ca rivestita - Codice Fiscale

_____.

PREMESSO CHE

- ai sensi del comma 1 bis dell'art. 18 della legge regionale del 27 aprile 2016, n° 8, in relazione ai beni immobili, classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili della R.A.S., assegnati in comodato d'uso all'Agenzia Forestas, si rende possibile l'affidamento in concessione gratuita a terzi, secondo i criteri e modalità disciplinati dalla Giunta, e nel rispetto di principi di pubblico interesse, compatibilmente con la natura, la destinazione degli stessi;

- nota prot. 19162 del 18/05/2021 della Direzione generale degli Enti locali e Finanze dell'Assessorato Enti Locali e Finanze e Urbanistica precisa che ai sensi dell'art. 16 commi 1, 2, 3 alla Agenzia Forestas compete la gestione di tutto il patrimonio forestale regionale, pertanto in qualità di comodatario, l'Agenzia, deve procedere all'adozione di tutti gli atti necessari alla gestione dei beni e come nel caso in argomento, cessione a terzi di beni demaniali, acquisire in fase istruttoria, il parere della Direzione Generale degli Enti locali. E a tal fine la citata Direzione Generale, nelle more dell'adeguamento del quadro normativo ai sensi dell'Art. 18 comma 2 e 3 della legge regionale 27 aprile 2016 n. 8, esprime parere favorevole all'affidamento di quanto in oggetto al comune di Sinnai in comodato gratuito, per lo svolgimento di attività di pubblico interesse; =====

- con convenzione Rep. 31/2007 del 03/12/2007, sono stati concessi da Ente Foreste della Sardegna circa 14 Ha di aree demaniali al Comune di Sinnai per la realizzazione di un parco urbano, con una durata di cinque anni;

- il Consiglio Comunale di Sinnai, in ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera n° 73 del 12/12/2002 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste della Sardegna, ha provveduto alla infrastrutturazione e realizzazione di un percorso vita e altre strutture di fruizione pubblica del sito, come da progetto esecutivo approvato

con Deliberazione della Giunta Comunale n° 55 del 20/04/2010, nella zona adiacente la Caserma "Sa Pira";=====

- con Delibera n° 9 del 20/11/2014 il Commissario Straordinario dell'Ente Foreste della Sardegna ha deliberato il rinnovo del comodato d'uso dei terreni demaniali in gestione con atto di Convenzione Rep. 562/2015 scaduto in data 03/12/2017;===

- con nota n.1830 del 26/01/2017 il Comune di Sinnai richiedeva una idonea estensione dei termini di scadenza, in quanto il lasso di tempo previsto in anni 5 risulta troppo esiguo rispetto alle esigenze di gestione delle risorse pubbliche che la stessa Amministrazione comunale intende investire in detta area, ritenendo congruo un periodo non inferiore a anni trenta (30);=====

- con nota prot. 3758 del 29/03/2018, il Servizio Tecnico della Direzione Generale comunicava il parere positivo al rinnovo della concessione in oggetto per un periodo di 30 anni, rilevando peraltro alcune criticità sulla gestione della viabilità interna al perimetro in esame;

- con Delibera n° 34 del 18/06/2019 l'Amministratore Unico dell'Agenzia Forestas sulla base della richiesta urgente del Comune di Sinnai, approvava il rinnovo della concessione in comodato d'uso gratuito per ulteriori anni 5 (cinque), che non ha avuto seguito per le mutate esigenze dell'Amministrazione comunale;=====

- con nota prot. 14353 del 09/10/2020 il Comune di Sinnai, sollecitando il rinnovo della concessione, ribadisce la necessità di ottenere una durata di concessione non inferiore a anni 30, in quanto, come emerso nell'iter istruttorio la tipologia di opere e infrastrutture realizzate e alle caratteristiche gestionali emerse dai precedenti atti, la durata prevista in anni 5 (cinque) non risulta più confacente ai tempi minimi di ammortamento degli investimenti pubblici già realizzati e da realizzare; =

- il bene immobile da affidare all'amministrazione comunale di Sinnai come risulta dalla cartografia di consistenza redatta in contraddittorio tra le parti (Allegato grafico A), ha una superficie complessiva di Ha 14,77.24; =====

- i terreni di cui trattasi risultano ubicati nel Comune di Sinnai e facenti parte della Foresta Demaniale Campidano, intestati alla regione Autonoma della Sardegna, distinti in Catasto Terreni nel Comune di Sinnai come di seguito riportato:=====

Foglio 34 ex Mappale 1 ora 3026 (parte) della Superficie di Ha 8.20.34;

Foglio 34 Mappale 18 (parte) della Superficie di Ha 6.56.90;

Totale concessione terreni Ha 14.77.24.

- all'interno del ex mappale 1 ora 3026 (parte) risulta edificato un corpo di fabbrica, destinato a punto di ristoro, identificato al foglio 34 mappale 2988, categoria C/1 classe 8, consistenza 74 mq, rendita 1.830,63. Intestato catastalmente con diritto di superficie al comune di Sinnai e proprietà per l'area alla Regione Autonoma della Sardegna. Ai sensi dell'art. 40 della Legge 28.02.1985 n. 47 l'immobile risulta edificato con Concessione edilizia e/o Delibera di approvazione n. xx del xxxxxx e dopo l'ultimazione dei lavori non sono state eseguite opere che comportino, ai sensi della citata legge, richieste di concessioni in sanatoria e che per lo stesso non è stato emesso alcun provvedimento sanzionatorio di cui all'art. 41 della L.47/1985.

- La suddetta area è ubicata in località "Sa Pira", nella parte a valle della Foresta Demaniale Campidano, ed è contraddistinta da formazione forestale a pineta evoluta derivante dai rimboschimenti realizzati nei primi anni del '900;=====

- i confini dell'intera area in concessione risultano materializzati in maniera evidente da termini di possesso e infrastrutture sull'intero perimetro, come: fascia parafulco e muro in pietra sul lato est-sud/est, fascia parafulco e recinzione metallica

sul lato ovest-sud/ovest, bordo basso sedime pista forestale (strada esclusa) dal confine comunale di Settimo San Pietro fino ad incontrare la strada asfaltata in prossimità della Caserma Forestale "Sa Pira" sul lato nord/ovest, bordo interno (strada inclusa) del sedime della strada asfaltata sino all'incrocio con il Rio Sa Grutta sul lato nord/est, da qui per breve tratto lungo il corso del Rio Mogumu sino ad incontrare il sentiero (contrassegnato con linea tratteggiata sulla particella catastale mappale 18) che riconduce alla fascia sul confine est. ===

L'Agenzia FORESTAS e il Comune di Sinnai propongono fini comuni per la tutela del territorio che contempra da una parte la tutela e il ripristino delle formazioni boschive naturali e dall'altra una loro proficua utilizzazione, valorizzando le molteplici risorse delle attività forestali e del tempo libero, conciliando funzioni protettive, ricreative, turistiche, culturali, produttive, ecc., del territorio medesimo.=====

TUTTO CIO' PREMESSO

con la presente concessione in forma pubblico amministrativa, da valersi ad ogni effetto di legge, le parti, mentre confermano e ratificano la precedente premessa narrativa formante parte sostanziale e integrante della presente convenzione, concordano e convengono quanto segue:

Art. 1

L'Agenzia FORESTAS, comodataria e gestore dei beni agro-silvo-pastorali di cui trattasi, per conto della Regione Autonoma della Sardegna, affida al comune di Sinnai l'amministrazione e la gestione dei terreni contraddistinti nel Catasto Terreni del Comune di Sinnai al F° 34, mapp. 3026 (parte) della superficie di Ha 8.20.34 e F° 34, mapp. 18 (parte) della superficie di Ha 6.56.90, per un totale complessivo di Ha 14.77.24, F° 34 mappale 2988 (Catasto fabbricati), affinché questo vi eserci-

ti una razionale gestione tecnica-economica e di tutela ambientale, con la realizzazione di interventi infrastrutturali, favoriti o imposti dalle leggi in vigore, connessi all' utilizzo del Parco Urbano ormai da tempo fruito prevalentemente dalla popolazione comunale. I terreni sono concessi liberi da diritti reali o personali di terzi che ne limitino il pieno godimento per il fatto che l'Agenzia FORESTAS dichiara l'inesistenza di qualsiasi preclusione sui terreni in oggetto, ad esclusione delle servitù attive e passive già presenti nell'area in concessione.=====

Art.2

Sono esclusi dalla presente convenzione gli aspetti e interventi connessi alla gestione selvicolturale sul soprassuolo arboreo forestale del bene in oggetto che, per specifica competenza, rimane in capo all'Agenzia Forestas. Gli interventi saranno ordinariamente eseguiti in base ad un programma forestale annuale che verrà preliminarmente concordato tra le parti con valenza triennale. Eventuali interventi straordinari potranno essere eseguiti o su segnalazione del Responsabile nominato dall'Amministrazione comunale di Sinnai o per iniziativa diretta del personale Forestas. =====

Rimane inteso che le condizioni di utilizzo, agibilità e sicurezza alla fruizione pubblica dell'intera area concessa sono a carico dell'Amministrazione comunale, che sarà considerata unica responsabile della fruizione della stesa;=====

Art. 3

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 30 (trenta), a far data dalla data di scadenza della precedente convenzione e, quindi, con scadenza al 12/11/2047. Restano in capo al Comune di Sinnai tutti gli oneri di legge.=====

Le parti potranno modificare, rescindere o rinnovare la presente convenzione con preavviso di almeno 90 giorni prima della data di scadenza.=====

Art. 4

La gestione viene assunta dall'Amministrazione Comunale di Sinnai come indicato nell'apposita Planimetria allegata e più specificatamente nelle mappe e nelle planimetrie catastali e dalla descrizione di cui alla premessa sopracitata. Il Comune affidatario accetta e riconosce tali confini come perimetro delle aree concesse.==

Art. 5

Sono di pertinenza dell'Amministrazione Comunale di Sinnai, che li farà propri, tutti i prodotti dei fondi concessi (ricavo di prodotti secondari, proventi di fitti o di concessione delle strutture ricreative, chioschi, ecc.), nessuno escluso od eccettuato, nonché gli eventuali contributi o sussidi corrisposti dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici, per la realizzazione di opere di trasformazione o di miglioramento della proprietà medesima. =====

Il Comune di Sinnai riconosce all'Agenzia Forestas, a titolo di ristoro, per le spese di gestione forestale di cui all'Art. 2, un importo pari al 20% di quanto introitato per ricavo di proventi di fitti o di concessione delle strutture ricreative, chioschi, ecc., nessuno escluso od eccettuato ai sensi del precedente art. 4, sulla base della rendicontazione contabile di bilancio comunale da versare in quote a cadenza annuale, per la durata della convenzione e con decorrenza dalla data di registrazione della presente.=====

Art. 6

Il Comune di Sinnai si assume tutti gli oneri e responsabilità relativi alla gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché all'esecuzione delle opere di miglioramento o trasformazione di natura infrastrutturale della proprietà, comprese

le imposte, censi o tributi di qualsiasi genere connesse alle trasformazioni eseguite o da eseguire all'interno del perimetro in concessione, ad eccezione di quelle relative al diritto di proprietà, che rimangono a carico dell'Amministrazione Regionale concedente e saranno da essi direttamente adempiuti. =====

Art. 7

Il Comune di Sinnai si impegna altresì a rispettare la destinazione d'uso proposta in sede degli elaborati progettuali, promuovere e realizzare, entro i limiti del proprio statuto e regolamento, i miglioramenti e le trasformazioni che ritenga necessari per condurre la proprietà a migliorare l'efficienza e a rispettare le prescrizioni di cui ai seguenti artt. 8 e 9. Altresì si impegna a promuovere e a favorire attività didattiche, turistiche, ricreative, rispettando e tutelando la vocazione forestale e naturale dell'area.=====

Art. 8

Il Comune di Sinnai concessionario riconoscente accetta integralmente le seguenti condizioni:=====

- i procedimenti autorizzativi e l'esecuzione dei lavori restano sotto l'esclusiva responsabilità del comune, previa comunicazione prima dell'inizio degli stessi all'Agenzia cedente, l'acquisizione di tutte le autorizzazioni e pareri di legge;===
- le opere dovranno essere eseguite così come previste nel progetto approvato e le eventuali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate, per quanto di competenza, dell'Agenzia FORESTAS, in particolar modo per le eventuali opere a verde, che dovranno rispettare i caratteri vegetali presenti, evitando l'introduzione di specie esotiche e/o estranee all'ambiente;=====

- comunicare all'Agenzia Forestas tutti i ricavi di proventi di fitti o di concessione

delle strutture ricreative, chioschi, ecc., comprensivi del canone annuo e durata

delle stesse, per poter determinare la quota di ristoro di cui all'art. 5;=====

- resta di esclusiva competenza del comune concessionario la rimozione di rifiuti

di qualsiasi genere e natura e degli eventuali manufatti pericolanti e/o in stato di

degrado presenti lungo le strade e le aree della zona concessa (impianto di illu-

minazione pubblica, ecc.). Inoltre si specifica che rimane a carico

dell'Amministrazione comunale di Sinnai la gestione e la responsabilità sulle

strade e infrastrutture (recinzioni, palizzate, canali di scolo, ecc.) presenti

nell'area in cessione, con esclusione del tratto di strada che conduce dalla Ca-

serma "Sa Pira" a "Bruncu Mogumu" che sarà intercluso al transito veicolare a

motore, consentendo il solo transito pedonale e ciclabile.; =====

- L'Agenzia FORESTAS si riserva il diritto di transito sul tratto di strada incluso

nella cessione, per i propri mezzi di servizio e automezzi privati del personale

impiegato presso la Foresta Demaniale Campidano.=====

Art. 9

Al termine della concessione la proprietà ritornerà nella piena disponibilità della

Regione Sarda e per essa all'Agenzia Forestas senza alcun diritto del Comune di

Sinnai per i miglioramenti e le trasformazioni apportate. L'Agenzia FORESTAS si

riserva la facoltà di rescindere unilateralmente la presente convenzione per gravi

motivi connessi alla gestione del bene e al mancato rispetto delle condizioni di cui

agli artt. 5, 6, 7 e 8.=====

Art. 10

L'Agenzia FORESTAS presterà alla concessionaria l'assistenza necessaria affin-

chè la gestione della proprietà anzidetta proceda con la migliore efficienza e ciò

nell'interesse dell'Agenzia e di quello più generale riferito alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio florofaunistico del territorio interessato dalla presente convenzione.=====

Art. 11

Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati – regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. I componenti previa informativa ai sensi del R. Europeo e D. Lgs. 196/2003 con la firma del presente atto prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali, nonché alle conservazioni, anche in banche dati e archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento ed alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità richieste. =====

Art. 12

L'Amministrazione Comunale di Sinnai e l'Agenzia FORESTAS si impegnano ad una reciproca consultazione nei momenti decisivi della gestione.=====

Art. 13

La presente convenzione è stipulata in forma pubblica-amministrativa, le spese di rogito, registrazione e di bollo, nonché tutte le imposte e tasse nascenti dalla presente convenzione, sono a carico del Comune di Sinnai. Costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, ivi comprese quelle contenute negli atti richiamati, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto

scritto. Il presente atto, mentre è immediatamente impegnativo e vincolante per il Comune di Sinnai, per l'Agenzia lo sarà solo dopo l'immissione in possesso a seguito di apposito verbale di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti.

=====Allegati=====

La presente convenzione, sottoscritta dalle parti mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), qualora applicabile, è formata da n. 13 articoli e si compone di n. 10 (dieci) pagine di carta semplice di scrittura informatizzata, comprende, per farne parte integrante ed essenziale l'Allegato "A".=====

Costituiscono invece parte integrante ed essenziale, pur se non materialmente allegati i seguenti eventuali documenti:

- Allegato grafico A perimetro in concessione;

Tutti gli atti suindicati sono detenuti dal Servizio _____ Ufficio _____ e si trovano depositati siglati in ciascuna pagina dalle parti per accettazione.

Il Direttore Generale F.F.

Il Responsabile Xxxxxxxx

AGENZIA FORESTAS

di Xxxxxxx

Dott. Salvatore Mele

L'Ufficiale Rogante

Dott.xxx